



Roma, 02/02/2026

Ufficio: DAR/AB

Protocollo: 2026001060/A.G.

Oggetto: **TAR Lombardia sentenza n. 4247/2025 - Farmacia dei servizi.**

Circolare n. 15716

Sito si
8.3
IFO si

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Il TAR Lombardia conferma la legittimità della disciplina
in materia di servizi in farmacia.***

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione V, con sentenza n. 4247/2025, pubblicata il 23 dicembre u.s. ([clicca qui](#)), ha respinto il ricorso presentato da alcuni laboratori e centri diagnostici privati per l'annullamento della Deliberazione della Regione Lombardia n. XII / 2405 del 28 maggio 2024, avente per oggetto “*sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità – servizi di telemedicina ed ulteriori determinazioni concernenti il piano attuativo<riconciliazione terapia farmacologica>*” ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

La sentenza, in particolare, riconosce nella "Farmacia dei Servizi" una tappa evolutiva che ha progressivamente trasformato la funzione delle farmacie “*le quali, accanto al tradizionale ruolo di distribuzione dei medicinali, hanno assunto quello di erogazione di prestazioni e servizi di natura sanitaria*”.

Questo orientamento consolida quanto già espresso dal Consiglio di Stato (sent. n. 111/2021) e della Corte Costituzionale (sent. n. 66/2017), la quale aveva già evidenziato che, a seguito dell'introduzione della farmacia dei servizi, “*l'attività*

svolta dalle farmacie non è più ristretta alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma si estende alla prestazione di servizi”.

Oggi, dunque, la farmacia è definibile come "*centro sociosanitario polifunzionali a servizio della comunità*" e un punto di raccordo tra ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (cfr. Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 17.10.2019).

Ciò rilevato, i Giudici hanno ricostruito il complesso quadro normativo in materia partendo dalla l. n. 53 del 2009 e dal d.lgs. n. 159 del 2009, seguiti dai decreti attuativi del 2010 e 2011.

Un momento decisivo è rappresentato dalla Legge di Bilancio 2018, che ha avviato, in nove regioni, una sperimentazione volta alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali previste dal D.Lgs. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, percorso poi disciplinato dalle Linee Guida 2019 e oggetto di successive proroghe, sino al 2025.

Uno dei punti cardine della sentenza, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22 aprile 2025, nn. 881, 882, 883, 884 e 885; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 novembre 2024, nn. 6225 e 6226), risiede nella netta distinzione tra le farmacie, le quali erogano "*servizi a forte valenza socio-sanitaria*" e le strutture ambulatoriali, che svolgono vere e proprie "*attività sanitarie*".

Le prestazioni offerte dalle farmacie, infatti, si collocano su un piano diverso rispetto a quelle espletabili presso i centri ambulatoriali dei ricorrenti. In farmacia è possibile, in via principale, procedere all'esecuzione di test diagnostici o a prelievi per l'autocontrollo, attività che non possono essere confuse con le analisi di laboratorio, le visite mediche, le diagnosi o le prescrizioni, le quali restano riservate esclusivamente a strutture sanitarie autorizzate e accreditate. Analoga distinzione deve essere operata tra, da un lato, le prestazioni fisioterapiche rese su prescrizione medica e, dall'altro, le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi e le prescrizioni mediche, anch'esse eseguibili soltanto all'interno di strutture sanitarie autorizzate e accreditate.

Questa differenziazione, già riconosciuta dal Tar Lazio nel 2012 (cfr. Tar Lazio, sez. III quater, 22 febbraio 2012, n. 1814; Tar Lazio, Sez. III quater, 20 febbraio 2012, n. 1701), chiarisce che nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa, primaria e secondaria, solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia.

In coerenza con tale impostazione, il Ministero della Salute ha ribadito che "*il ruolo del farmacista consiste nel mettere a disposizione degli utenti i dispositivi e nel fornire le istruzioni necessarie per il loro utilizzo, precisando che i risultati ottenuti devono essere successivamente sottoposti all'attenzione del medico. In ogni caso, l'attività del farmacista si limita a un supporto di natura esclusivamente materiale,*

poiché gli esiti dei dispositivi autodiagnosticici sono prodotti in modo automatico e senza alcun intervento umano”.

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia del T.A.R. Campania (sent. 6225/2024), il quale ha rimarcato che l'esecuzione, da parte dei farmacisti, di test diagnostici comportanti il prelievo di sangue capillare (quali, ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) non determini alcuna indebita invasione delle competenze dei laboratori di analisi, in quanto non implica né diagnosi né prescrizioni mediche.

Infine, con riferimento alla doglianza relativa alla diversa remunerazione delle prestazioni rese dalle farmacie rispetto a quelle rese dalle strutture accreditate, la sentenza in esame richiama l'orientamento espresso di recente dal TAR Campania nella suddetta sentenza, secondo cui “*deve richiamarsi l'illustriata differenziazione tra le prestazioni della “farmacia di servizi” e degli ambulatori, che ne esclude l'equiparazione e rende non irragionevole la differenziazione prevista al riguardo*”.

Considerata la rilevanza di questa pronuncia, che blinda il modello della Farmacia dei Servizi contro i tentativi di assimilazione al regime ambulatoriale, si invita alla massima diffusione della presente presso tutti gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)